



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA TECNICA



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0015049 del 26/10/2010

4106.001.011

Alle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco
Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco
e p.c. A Federchimica – Assogasliquidi
Viale Pasteur, 10 – 00144 ROMA

Oggetto: Serbatoi di GPL – Applicazione art. 10, comma 4 del D.L.vo 11 febbraio 1998, n° 32.

L'associazione di categoria in indirizzo ha segnalato con preoccupazione a quest'Ufficio l'adozione di provvedimenti sanzionatori da parte di alcuni Comandi Provinciali, nell'ambito di attività ispettive presso installazioni di serbatoi di stoccaggio gpl, a carico di aziende associate, per mancanza di apposita certificazione di manutenzione sui luoghi d'impianto, in violazione della norma in oggetto. Detta norma sanziona in via amministrativa e pecuniaria le aziende che riforniscono serbatoi privi della suddetta certificazione con validità annuale, sebbene non precisi le modalità di tenuta e custodia dell'atto, il che induce le società a conservare la certificazione presso le proprie sedi territoriali, unitamente agli altri documenti di interesse del serbatoio, di cui le stesse sono anche proprietarie.

E' evidente che tale prassi non consente in termini diretti ed immediati l'esercizio ispettivo, ma è pur vero che il controllo in parola si appalesa, quale attività di polizia amministrativa, come mera presa d'atto dell'esistenza del certificato che comprova l'avvenuto adempimento: la norma, in effetti, intende sanzionare la mancanza di manutenzione e non del documento di cui ne va accertata l'esistenza, con dichiarazione a verbale, concedendo un tempo di presentazione dello stesso laddove se ne dichiara l'esistenza.

Tali accertamenti possono avere luogo anche presso le sedi territoriali delle società proprietarie della rete di serbatoi, in base ai criteri di accertamento stabiliti dalla legge in materia sanzionatoria. Diversamente diverrebbe generalizzata e diffusa sul territorio una pratica che esporrebbe anche l'Amministrazione a difese d'ufficio a fronte di contenziosi che potrebbero replicarsi in numero abnorme, oltretutto vedere l'Amministrazione stessa soccombente.

Riguardo infine alla forma compilativa di dette certificazioni, forma che questo Ministero ebbe a proporre in fac-simile con lettera circolare n° 2720 del 7.04.2009, nel sottolineare il carattere indicativo e non vincolante del formato, se non per il contenuto di informazioni che va comunque fatto salvo, si è dell'avviso che la certificazione possa costituire parte del modello di bolla di consegna del prodotto, ovvero essere da questa opportunamente richiamata, pervenendo in tal modo a garantire da un lato l'archiviazione certa del documento, perché collegato a quello fiscale, dall'altro la sicurezza del rifornimento come auspicato dalla legge.

Si invitano codesti Uffici ad attenersi alle predette indicazioni per uniformità e per i motivi di tutela amministrativa richiamati.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

(P.I.N.I.)

BUG/ag – serbatoi gpl

Largo S. Barbara, 2 00178 ROMA – tel: 06/7129171 fax: 06/712917319 – e-mail: prev.coordinatione@vigilfuoco.it